

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE, FERRARA, PEDRAZZI CIPOLLA, BARBIERI, BARGONE, CICONTE, FORLEO, FRACCHIA, ORLANDI, PACETTI, RECCHIA, SINATRA, STRUMENDO

Presentata l'8 febbraio 1990

**Norme in materia di delitti contro la persona
e di sequestri a scopo di estorsione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma che prevede e punisce il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è stata ripetutamente modificata negli ultimi anni.

Si impone però la necessità di eliminare il diverso modo di condurre le attività di polizia e giudiziarie in permanenza di sequestro.

La scelta tra il sequestro dei beni della famiglia del sequestrato o la trattativa deve essere fatta partendo dalla constatazione che il sequestro di persona a scopo di estorsione assume i caratteri di un affare lucroso, e che la possibilità di prevenire e colpire la commissione di questo delitto sta, appunto, nell'eliminare il vantaggio economico che essa procura.

In questo senso la proposta dispone all'articolo 1 la sospensione della disponibilità dei beni dei familiari e dei conviventi del sequestrato, ferma la possibilità di autorizzare l'utilizzo dei beni necessari alle esigenze familiari e alle attività personali o produttive con lo stesso o con successivo provvedimento; la nullità delle obbligazioni contratte per raccogliere il prezzo della liberazione; la nullità dei contratti di assicurazione stipulati contro il rischio di sequestro.

Il quarto comma dell'articolo 630-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta, punisce il comportamento di chi agisce comunque da intermediario senza darne preventivo avviso all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria.

L'articolo 2 e l'articolo 3 introducono la fattispecie di riciclaggio e l'impiego di denaro o altri valori di provenienza illecita facendo riferimento ai proventi del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche ai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L'individuazione dei reati è stata fatta guardando a quelle che sono le manifestazioni criminali tipiche della criminalità organizzata.

L'articolo 5 regola i rapporti tra autorità giudiziarie e Banca d'Italia nel caso di riciclaggio avvenuto attraverso operazioni bancarie, e l'articolo 6 prevede l'applicazione di misure disciplinari e amministrative nel caso in cui operazioni

aventi ad oggetto danaro o valori di provenienza illecita avvenga nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambiavaluta o, comunque, di altra attività sottoposta ad autorizzazione, licenza, iscrizione o altro titolo abilitativo.

L'articolo 7, infine, parte dal presupposto che il sequestro di persona a scopo di estorsione è prevalentemente commesso da soggetti latitanti, che, per la loro condizione, preferiscono svolgere attività criminali che consentano il permanere della loro clandestinità. Viene in tal senso dunque prevista la costituzione di un ufficio ricerca e cattura latitanti presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza (modifica all'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 630-bis. — *Sospensione della disponibilità dei beni.* — L'autorità giudiziaria, durante la permanenza del delitto di sequestro a scopo di estorsione, sospende la disponibilità di tutti i beni dei prossimi congiunti e dei conviventi delle vittime.

L'autorità giudiziaria, anche con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, autorizza l'utilizzazione di beni necessari alle esigenze familiari e alle attività professionali o produttive.

Sono nulle le obbligazioni in qualsiasi modo contratte per raccogliere il prezzo della liberazione.

Chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato, reca scritti o comunica con qualsiasi mezzo messaggi o compie atti di intermediazione tra gli autori del sequestro e qualunque altra persona, senza prima darne avviso all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli ».

ART. 2.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — *Riciclaggio.* — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,

con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 648-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 648-*ter.* — *Impiego di denaro, beni o utilità, di provenienza illecita.* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

ART. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole « e del caso preveduto dall'articolo 648 » sono sostituite dalle seguenti: « e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* ».

ART. 5.

1. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostitu-

zione di denaro o di valori indicata nell'articolo 648-*bis* del codice penale, sia avvenuta attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza.

2. Il Governatore, quindi, dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti eventualmente adottati.

ART. 6.

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

ART. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza, ivi compresi gli uffici per la ricerca e la cattura di latitanti di particolare pericolosità, privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; ».